

NUOVI ORIZZONTI

Settimanale di informazione - Autorizzazione Tribunale di Roma n. 122/83

Aprile 2012 n. 4



Coordinamento Sindacale Autonomo
DIPARTIMENTO POLIZIA LOCALE
Coordinamento Nazionale
Viale Trastevere, 66 – 00153 Roma
Tel 06 5818638 – Fax 06 5894847
infopol@ospol.it

Prot. 58/12
Del 25/01/12

S.E. il Ministro degli Interni
D.ssa Annamaria Cancellieri
Palazzo del Vicinale
Via De Pretis
00184 Roma

ATTO DI FORMALE DIFFIDA

I Sottoscritti, **Luigi MARUCCI e Francesco GAROFALO**, nelle loro rispettive qualità di Responsabile Nazionale del Dipartimento Polizia Locale C.S.A. e di Coordinatore Nazionale del C.S.A. con sede in Roma, Viale Trastevere, n. 66,

PREMESSO

-che, da molti mesi si registra l'emanazione di provvedimenti ordinativi, da parte dell'Autorità prefettizia, ovvero di P.S., inerenti l'impiego di personale della Polizia Locale in compiti di ordine pubblico;

-che, tali compiti vertono su attività di prevenzione e repressione di reati e condotte illecite, ivi compresa la dismissione forzata di insediamenti di nomadi e stranieri sul territorio di competenza;

-che, le medesime attività vengono espletate dal

personale della P.L. alle dipendenze di funzionari ed ufficiali della Polizia di Stato in una condizione di formale subalternità e senza alcuna preliminare programmazione con gli organi istituzionali di appartenenza di detto personale;

-che, sovente, gli interventi che prevedono l'impiego di singoli o di gruppi di appartenenza alla P.L., vengono attuati mediante "intese" dirette fra il Questore ed il Comandante del Corpo, ossia in assenza di disposizioni del Sindaco, così come stabilito dall'art.3, primo comma, L.7 marzo 1986, n. 65; -che, quest'ultima fattispecie determina una grave situazione di illegittimità, concentrando sul Comandante una responsabilità giuridica (civile, penale ed amministrativa) che la normativa vigente attribuisce **in via esclusiva** al Sindaco posto che, ai sensi dell'art.9, primo comma, L.65/86, lo stesso Comandante è gravato unicamente di responsabilità personale nei confronti del Capo dell'Amministrazione comunale e, per di più, specificamente, per l'addestramento, la disciplina e l'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo;

-che, in ogni caso, vige l'obbligatorietà, per il Sindaco, di emanare, in materia di collaborazione richiesta dalle Forze di polizia dello Stato, apposite direttive in formali disposizioni le quali, alla pari di ogni atto amministrativo, devono possedere integralmente i propri requisiti di legittimità, primo fra tutti, il rispetto del **dovere di motivazione**, esaustiva e dettagliata, del provvedimento medesimo;

-che, comunque, stante la categorica riserva posta dall'art. 117, secondo comma, lettera h), la quale attribuisce competenza esclusiva allo Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, con la sola

esclusione della polizia amministrativa locale, il conferimento, altresì in forma obbligatoria, di cotali mansioni alla P.L. risulterebbe contrastante con il suddetto disposto;

-che, del pari, si evidenziano i pur numerosi casi di impiego di personale della P.L. riqualificati alla stregua di attività di polizia stradale o, addirittura, di polizia amministrativa, laddove, per chiaro disposto di legge, queste tipologie di mansioni vengono (e devono essere) svolte autonomamente dagli operatori di polizia locale;

-che, per l'effetto, i compiti ordinati dalle Autorità di P.S. sono da considerarsi **estranei** ed eccezionali, ai doveri ed alle mansioni istituzionali della P.L. con l'ulteriore, conseguente, necessità di **pianificarne l'attuazione** mediante i suindicati provvedimenti dell'Amministrazione locale e, ancor più, la **previa concertazione** con gli organi rappresentativi dei lavoratori, posta la incisiva **rischiosità** delle attività di ordine pubblico – come evidenziato da recenti drammatici episodi di violenza, finanche omicidiaria, occorsi ai danni del personale di P.L. – in ordine alla incolumità fisica del personale ad esse adibito;

-che, comunque, trattandosi di rischiosità aggiuntiva, oltretutto di ben maggiore intensità, rispetto ai compiti assegnati dalla legislazione agli organi della Polizia Locale in via ordinaria, deve disporsi una speciale tutela assicurativa e previdenziale per fatti inerenti il servizio;

-che, in particolare, per quanto attiene alla prima, è inderogabile la stipula di una polizza, individuale o collettiva, con oneri a carico dello Stato, che garantisca copertura assicurativa **per eventi sinistrosi subiti, ovvero cagionati a terzi** dall'attività dispiegata dall'operatore di polizia locale impiegato in compiti di ordine pubblico;

-che, in relazione ai profili previdenziali interessanti il personale che sia chiamato a svolgere tali compiti vada riconosciuta la parificazione agli appartenenti alle altre Forze di Polizia, per quel che attiene alla causa di servizio;

-che, al riguardo, stante l'attuale esclusione della P.L. dal novero delle categorie rimaste fruitrici degli istituti dell'equo indennizzo, della pensione privilegiata e, in generale, delle procedure di accertamento della causa di servizio, così come stabilito dall'art. 6 del Decreto Monti, seppur limitatamente alle aliquote di personale della P.L. impiegato nelle suddette mansioni, è preliminare l'estensione a costoro delle guarentigie riservate dall'art. 6 cit., agli organi e Corpi compresi nel Comparto Sicurezza, ai VV.FF. ed agli operatori del pubblico soccorso;

-che, qualora i servizi di o.p. siano svolti con la

dotazione dell'arma da fuoco, siano egualmente estesi al personale operante della P.L. i motivi dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza previsti per l'espletamento del servizio di cui all'art. 53 C.p., secondo le disposizioni della L. 1 aprile 1981, n. 121 e normative decretali ad essa connesse;

-che, in caso di inadempimento di codesti incumbenti, non può darsi luogo ad alcuna "messa a disposizione" dell'Autorità di P.S. del personale della P.L., né per specifiche operazioni e, ancor meno, in forma continuativa;

-che, allo stato attuale della legislazione, la qualifica di agente di p.s. è rinunciabile da parte del personale della P.L. essendo la stessa configurata in posizione accessoria ed eventuale rispetto alle qualifiche istituzionali inerenti il rapporto ed il contratto di lavoro della P.L. medesima;

-che, infine, per tutti gli interventi e servizi, segnatamente se ulteriori e speciali, deve essere richiesto il nulla osta obbligatorio della Regione di appartenenza, ai sensi dell'art. 118, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto delle norme, modalità e procedure stabilite dalle relative legislazioni regionali.

-tutto ciò premesso e ritenuto, allo stato attuale della legislazione in materia ed in assenza di tutti gli adempimenti di cui sopra, i Sottoscritti

DIFFIDANO

le Ill.me Autorità di cui in titolo, affinché si astengano dall'adottare qualsivoglia provvedimento, a contenuto facoltativo come obbligatorio, ovvero precettativo, diretto ad impiegare singole unità o contingenti di personale della Polizia Locale (Municipale e Provinciale) in attività di ordine pubblico anche nella formazione della cc.dd. "pattuglie miste", peraltro prive di specifica normazione istitutiva.

Con riserva di ogni azione giudiziaria a tutela dei diritti dei lavoratori di P.L. e della loro incolumità fisica e giudiziaria.

OSPOL-CSA DIPARTIMENTO POLIZIA LOCALE Viale Trastevere, 66 Tel 06 5818638
www.ospol.it

ORDINE PUBBLICO:

I 65.000 VIGILI URBANI D'ITALIA SENZA TUTELA – A RISCHIO SERVIZI DI

ORDINE PUBBLICO NELLE PROSSIME

MANIFESTAZIONI TAXI - METRO BUS

AUTOTRASPORTATORI – TIR ECC. ECC.

Senza strumenti e mezzi per l'autodifesa, senza addestramento nelle scuole di Polizia e nei

Poligoni di tiro, senza tutele assicurative e previdenziali, senza riconoscimento del rischio incolumità fisica, gli agenti ed Ufficiali della Polizia Locale d'Italia si apprestano ad affrontare giornate di fuoco per le molteplici manifestazioni e scioperi in atto nei prossimi giorni. Il Sindacato OSPOL- CSA da tempo solleva il problema sulla questione dell'organico della PoliziaLocale carente di decine di migliaia di unità in tutti gli 8000 Comuni d'Italia . Mancano, altresì, autovetture e motoveicoli con targa Polizia Locale omologate per compiti di Polizia, di vestiario idoneo e a norma, di strumenti di autodifesa come il giubbotto antitaglio, il Key defender a getto balistico e lo sfollagente (strumenti previsti dalla legge per servizi di Ordine Pubblico). A peggiorare la situazione della Polizia Locale è piombato il macigno voluto dal Governo Monti che ha cancellato per tutti gli Agenti ed Ufficiali delle Polizie Locali l'Istituto dell'Equo Indennizzo inerente gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali e la pensione privilegiatariconosciuta per causa di servizio. L'Istituto dell'Equo Indennizzo rimane invece operativo per le Polizie di Stato del Comparto sicurezza, per il Personale della Difesa e per il personale adibito al soccorso. L'iniquità appare palese e il sindacato OSPOL recependo le richieste dei 65.000 Vigili d'Italia e delle loro famiglie ha inoltrato, nella giornata di oggi 26 gennaio 2012, al Ministro degli Interni una diffida inerente l'esonero di tutti gli Agenti ed Ufficiali delle Polizie Locali d'Italia dai servizi di Ordine Pubblico e servizi collaterali per palese carenza di tutele fisiche dei Vigili attualmente sprovvisti di strumenti di autodifesa e di Assicurazione sui rischi aggressione che sono insiti nelservizio di Ordine Pubblico. Con la cancellazione dell'Equo indennizzo per le Polizie Locali il Governo Monti ha aperto unafalla nel sistema sicurezza della Capitale ed in tutti i capoluoghi di Provincia creando una iniquità colossale tra Polizia di Stato e Polizia Locale. E' disponibile per gli Agenti ed Ufficiali di P.L. il modello di rinuncia alla Qualifica di Pubblica Sicurezza e conseguentemente alla pistola , in base volontaria, scaricabile dal sito OSPOL www.ospol.it.

Roma, 26/01/2012
L'Ufficio stampa

**LUCI (POCHE) ED OMBRE (MOLTE)
DEL DECRETO MONTI SULLA
POLIZIA LOCALE (E SULLE
AUTONOMIE IN GENERALE)**

In base ai più scontati modelli di analisi

sociale, la valutazione di merito dell'oggetto di studio deve correttamente articolarsi su tre livelli di indagine: a) la "cornice" politico-istituzionale entro cui determinati fatti e fenomeni sviluppano; b) il "quadro", ovvero il contesto strategico ed operativo (cause, motivazioni, obiettivi e risorse) che rappresenta la progettualità perseguita dal responsabile dell'azione e della decisione; c) gli effetti di ricaduta dell'azione ed i processi che questa avvia nei confronti dei destinatari. Ciò premesso, e con specifico riguardo alla c.d. "manovra salva-Italia", deve necessariamente osservarsi – per quanto possa attenersi al primo livello della questione – che il Governo dei Tecnici nasca già gravato da un "peccato originale" di conformità (o, se si preferisce, di difformità) costituzionale, impersonando un'anomalia rispetto alla ordinaria applicazione delle regole e procedure previste dalla Carta e dall'ordinamento italiano. Infatti, la stessa emergenza, da intendersi come uno stato di eccezione relativo all'ordine giuridico, non è punto menzionata nel testo della Costituzione formale vigente (ed anche quella c.d. "materiale" non sembra contemplarla), salvo che per singole leggi e singoli atti laddove, nel caso di specie, si è verificata la sostituzione, in blocco, di un'intera compagine governativa. Che, poi, per le ragioni più varie, il problema di fondo della legittimazione sia stato rimosso, tralasciato e, comunque, non risolto anche dalla pur fitta schiera dei costituzionalisti (veri o improvvisati) nostrani, non revoca in dubbio come una tale "soluzione alla crisi" abbia prodotto la paralisi o, quantomeno, il ridimensionamento della produzione legislativa "normale", a cominciare dalla attuazione del federalismo, pur soltanto fiscale. A prescindere dall'evidentissimo capovolgimento di prospettive, avutosi con l'istituzione (addirittura) di un nuovissimo (ed inedito) Ministero della Coesione Nazionale – il cui intento anti-decentrativo ed anti-federalista è smaccato – la "rivoluzione" distributiva delle imposte locali indica una sostanziale appropriazione di titolarità e destinazione di queste, a cominciare dall'invenzione dell'imposta municipale (IMU), che vede il trasferimento allo Stato del balzello (già ICI) sulla seconda casa e per un importo, guarda caso, esattamente corrispondente al precedente gettito (per la prima abitazione) concesso ai Comuni. Ne risulta, così, che dei 21,8 miliardi complessivi

dell'IMU, 9 sono di competenza statale, simmetricamente alla cifra di 9,2 miliardi della vecchia ICI. In pratica, mediante il raddoppio (e più) del carico contributivo gravante sul cittadino, lo Stato preleva i fondi strumentalizzando l'imposizione riservata al Comune divenuto, ora, il servo-esattore per conto terzi. Va da sé, peraltro, che un simile espediente azzerava gravemente il potere di controllo dei contribuenti locali nei confronti di una buona porzione di quanto costoro pagheranno e dei conti pubblici che sfuggiranno alle casse degli EE.LL. Ma, quello dell'imposta (semi-) municipale è solo un esempio, seppur vistoso, della decurtazione delle risorse inflitte a Comuni, Province e Regioni, poiché già la manovra-Berlusconi (l'ultima!) aveva operato pesanti tagli agli stessi EE.LL. ed alle Regioni tant'è che, con particolare riferimento alla Polizia Locale, si registrava la sottrazione di stanziamenti nell'ordine di circa 100 milioni di euro, malgrado la notoria e (annosa) condizione di dissesto che la finanza locale denuncia per i Corpi e servizi operanti in tutta la Penisola. A "coronamento" di queste politiche anti-localiste è, quindi, intervenuto il disposto dell'art. 6 del Decreto Monti, che ha escluso la P.L. dal novero delle categorie dell'ex – pubblico impiego rimaste a fruire dell'equo indennizzo, della pensione privilegiata e della stessa nozione della "causa di servizio". In realtà, anche sotto questo profilo, il Governo Tecnico sembra essersi prefisso l'obiettivo di rimarcare ulteriormente l'espulsione delle polizie locali, ovvero non-statali, dai ranghi (e dai recinti) del Comparto Sicurezza, suggellando, in tal modo (e nel peggiore dei modi!), quel lungo processo normativo iniziato con il famigerato D.Lgs. 29/93 (o "Legge Amato"), che aveva riservato la permanenza nel (vantaggiosissimo!) regime contrattuale di diritto pubblico unicamente alle Forze armate e Forze di polizia dello Stato. E ciò, con il fin troppo chiaro intendimento di testimoniare, "per tabulas", l'inassimilabilità dello stato giuridico della P.L. a quello proprio della Polizia di Stato, ai Carabinieri, ecc. e., poi, ai Vigili del Fuoco, alla Guardia Costiera e similari. Esasperando, così il continuismo ("continuità" è termine persino più nobile!) ultraventennale di progressive menomazioni del ruolo istituzionale, operativo ed economico, rivolte alla P.L., il Governo Tecnico – assolutamente e/o volutamente insensibile alla parità di

molte funzioni espletate dagli organismi locali e statali – ha reso ancora più bieca la connotazione impiegatizia e burocratico-amministrativa di queste strutture, già gravemente compromesse dalla sedicente riforma costituzionale del Titolo V che aveva assegnato alle Regioni la competenza esclusiva (!) in materia di polizia amministrativa locale, cioè, il nulla sotto l'aspetto delle attività di polizia vere e proprie. Non di meno, nei tempi recenti, si è assistito, grazie ai tanti balletti sui "contratti di sicurezza", sulle finalità, espresse o sottintese, dei vari "Pacchetti" ecc. ad un crescente utilizzo di personale della P.L. in compiti di ordine pubblico, pubblica sicurezza e, in ultimo, di contrasto all'evasione fiscale, su commissione dei Prefetti, Questori e, ora, anche della Agenzia delle entrate. Codesta nuova "politica della sicurezza integrata", però, al di là degli orpelli delle maxi-retate "modello Cortina" o degli sgomberi dei campi-nomadi, del controllo degli immigrati, ecc., ha il comun denominatore della totale subalternità degli operatori della P.L. alle direttive degli organi statali, anche perché rappresenterebbe una grave violazione di legge conferire potestà di polizia autonome a enti e servizi non statali, posta la categorica riserva data allo Stato, in materia di o.p. e p.s., dall'art. 117 Cost., "riformato" del 2001. L'ingegnosa soluzione compromissoria che ne è, allora, derivata, consiste nel "farlo ma non dirlo" (e questa sarebbe una P.A. "europea"?), ossia nel coinvolgere unità e contingenti di personale della P.L. in ruoli accessori e di supporto alle Forze di polizia statali, purché privi di specifiche qualifiche e potestà idonee a consentirne un esercizio autonomo. Lo stesso armamento continua, impertentitamente, ad essere subordinato ad esigenze di difesa personale, con l'effetto di esporre a continui rischi fisici (se non usano l'arma) e giuridici (se la usano) gli agenti locali, seppur in situazioni di servizio e per motivi di ... ordine pubblico o di polizia giudiziaria. Peraltro, quel che lascia stupefatti è che il protrarsi di una simile situazione avvenga con l'acquiescenza e, dicasi pure, con la complicità degli amministratori locali i quali, salvo rare eccezioni, si dimostrano sempre molto zelanti ad adempiere alle richieste prefettizie e questorili, pur conoscendo perfettamente lacci e laccioli imposti da una sciagurata legiferazione speciale (e decretale) cui essi, in stragrande

maggioranza hanno dato costante, quanto pieno appoggio. Anzi, va opportunamente ricordato come, proprio dall'ANCI siano venuti i peggiori tentativi di asservire ulteriormente la P.L. a quel tipo di iniziative, emettendo a getto continuo pseudo-proposte di riforma della ancor (fortunatamente) vigente L.65/86 che, a fronte della più totale assenza di miglioramenti e perequazioni dello status giuridico, economico e contrattuale della categoria, si profondevano nell'istituire Comitati sottocomitati, conferenze ed ammenicoli vari per "statizzare" la P.L. in funzione di portatrice d'acqua delle Autorità di Pubblica Sicurezza. Ed anche sul versante delle (reclamizzate) funzioni tributaristiche, va appena rilevato come queste ultime dovrebbero riguardare esclusivamente le imposte locali (da esplicitare in via autonoma e previa costituzione di nuclei specializzati all'indomani di un'adequata formazione tecnica), mentre, nei tempi più recenti, il concorso della P.L. ad accertamenti fiscali (più o meno teatralizzati) si è tradotto nella regolamentazione del traffico nei luoghi in cui la G.d.F. procedeva ad indagare i conducenti di automezzi particolarmente vistosi (e costosi!). Allora per fornire una benché minima risposta al quesito di fondo circa la valutazione del Governo tecnico, deve sottolinearsi come, nel caso della P.L., ci si trovi al cospetto di tematiche realmente strutturali, tali da coinvolgere profili che spaziano dal destino delle Autonomie Locali nell'ordinamento normativo a problemi inerenti le funzioni di polizia che la L. 65/86 continua a conferire e che possono trovare l'unica, autentica (e seria, per un Paese civile!) soluzione in una ripartizione di competenze per materia/e tra Stato ed EE.LL. consentanea allo svolgimento delle reciproche identità istituzionali. Ciò, tuttavia, nulla toglie all'esigenza di correggere le profonde storture legislative, delle quali il Governo Tecnico si è reso sommo artefice, sul tipo della negazione di prerogative come l'equo indennizzo e la causa di servizio, gravanti (e penalizzanti) sulla P.L. E, questo, per ottenere una equità di trattamento anche economico ed indennitario per quanti arrivano a rischiare la propria vita (vedasi Milano) con l'ulteriore scrupolo di lasciare i familiari superstiti privi delle stesse risorse assicurate a medici e paramedici adibiti ad interventi di pubblico soccorso (art. 6 citato) o, al personale amministrativo dei VV.FF. sol perchè insediato nel Comparto

Sicurezza o, comunque, ricompresi in strutture complessivamente distinte dal Decreto Monti. Quanto al merito dei "tagli", segnatamente concernenti la riduzione dei costi di funzionamento delle Autorità di Governo, del CNEL, delle Authority e, soprattutto, delle Province, al fine di non cadere nella trappola dell'emergenzialità "che tutto consente", va ribadito che trattasi di questioni sostanzialmente irrisolvibili con qualche riduzione di prebende (che, magari, rientrano sotto mentite spoglie), chiamando in causa il significato di enti, notoriamente e tradizionalmente, ritenuti inutili o inerti (il Garante della privacy, a fronte della invasività dell'azione statale, si è limitato a qualche blanda protesta e la Consob è la storica assente, nella catastrofe borsistico-finanziaria e suoi antecedenti), seppur rispondenti alla "logica" statalista dei Super-Controlli trasformati in altrettanti carrozzoni. Quanto alle Province, la loro sbandierata abolizione si rivela sempre di più una farsa giacché, da sempre, la superfluità e la dissipazione di risorse, che le contraddistinguono, restano blindate dalla funzione di "contenitore" dell'istituzione delle Prefetture (nonché dei Comandi dell'Arma dei CC. e della Guardia di Finanza, nonché della Banca d'Italia), ovvero del radicamento, sul territorio, dell'Amministrazione centrale e del cuneo statale che esse incarnano all'interno del corpo delle Autonomie Locali. E non è certo casuale che, a fronte della loro tanto reclamizzata abolizione, non una riga (o una parola) sia stata dedicata alla contestuale riforma che dovrebbe riguardare Prefetti e Generali, qualora sparissero le loro sedi, "tradizionali" al punto da costituire l'unica eredità bonapartista ancora esistente nel Belpaese. Assieme alla sottrazione della "Gioconda", naturalmente.

Direttore Responsabile: Luigi Marucci

Direzione: Via Clelia, 18 – 00182 Roma